

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 36



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 13 febbraio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 febbraio 2026, n. 18.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026. (26G00036) . . . Pag. 1

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Santa Anatolia - società cooperativa a responsabilità limitata», in Amandola e nomina del commissario liquidatore. (26A00552) Pag. 6

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Prima 2000 società cooperativa sociale - in stato di insolvenza», in Iglesias e nomina del commissario liquidatore. (26A00553) Pag. 7

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 29 dicembre 2025.

Nuova «Classificazione italiana dei dispositivi medici (CID)». (26A00710) Pag. 2

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ricerca Educativa Servizio società cooperativa sociale in liquidazione siglabile R.E.S. S.C.S. in liquidazione oppure RES S.C.S. in liquidazione», in Cirié e nomina del commissario liquidatore. (26A00551) Pag. 5

ORDINANZA 4 febbraio 2026.

Giubileo 2025 - Intervento 134 - «Ponte dei congressi» - Attività tecnico-amministrative per la realizzazione dell'intervento. Determinazioni in merito. (Ordinanza n. 8/2026). (26A00656) Pag. 8



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 5 febbraio 2026.

Esclusione del medicinale «Skyclarys», a base di omaveloxolone, dall'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/96 per il trattamento dell'atasia di Friedreich negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a sedici anni. (Determina n. 120/2026). (26A00667)

Pag. 13

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, coordinato con la legge di conversione 13 febbraio 2026, n. 18, recante: «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026». (26A00792)

Pag. 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide e Timololo Mylan Generics». (26A00647)

Pag. 17

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sucrato» (26A00648)

Pag. 18

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gloros» (26A00649)

Pag. 18

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di immunglobulina umana normale, «Globiga». (26A00650)

Pag. 18

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefepime, «Cepimex». (26A00651)

Pag. 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di menotropina, «Meropur». (26A00652)

Pag. 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di reboxetina, «Edronax». (26A00653)

Pag. 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cloramfenicolo, «Visiocetina». (26A00654)

Pag. 20

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Dr. Reddy's». (26A00655)

Pag. 21

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A00747)

Pag. 21

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (26A00644)

Pag. 21

Rilascio di *exequatur* (26A00645)

Pag. 21

Rilascio di *exequatur* (26A00646)

Pag. 21

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Cancellazione dell'iscrizione di taluni prodotti in titolo alla società SEI EPC Italia S.p.a. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive (26A00700)

Pag. 22

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 gennaio 2026 (26A00639)

Pag. 22

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 gennaio 2026 (26A00640)

Pag. 23

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 gennaio 2026 (26A00641)


Pag. 23

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 gennaio 2026 (26A00642)

Pag. 24

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 gennaio 2026 (26A00643)

Pag. 24



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 febbraio 2026, n. 18.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le
consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

PIANTEDOSI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
27 DICEMBRE 2025, N. 196

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «spettano, gli» sono sostituite dalle seguenti: «spettano gli» e le parole: «lett. a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e c)»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i compensi» sono inserite le seguenti: «dei componenti»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui


all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per i referendum relativamente ai compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni amministrative»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 6.117.690 euro per l'anno 2026. Ai conseguenti oneri, pari a 6.117.690 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 6.107.690 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2026 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista*). — 1. Limitatamente all'anno 2026, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto».



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2751):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giorgia MELONI e dal Ministro dell'interno Matteo PIANTEDOSI (Governo MELONI-I), il 27 dicembre 2025.

Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 27 dicembre 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 14, il 20, il 27 e il 28 gennaio 2026.

Esaminato in Aula il 2 e il 3 febbraio 2026, ed approvato il 4 febbraio 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 1785):

Assegnato alla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 5 febbraio 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni 5^a (Programmazione economica, bilancio) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 10 e l'11 febbraio 2026.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente l'11 febbraio 2026.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2025.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 15.

26G00036

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 dicembre 2025.

Nuova «Classificazione italiana dei dispositivi medici (CID)».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto 20 febbraio 2007, recante «Approvazione della Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 16 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 20 febbraio 2007, recante «Nuove modalità per gli adempimenti previsti per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2010;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013, recante «Nuove modalità per l'iscrizione dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro* nel Repertorio dei dispositivi medici e per gli adempimenti relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei mandatari di dispositivi medico-diagnostici *in vitro*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 6 maggio 2014;


Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, recante «Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 2010;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» e, in particolare, l'art. 9-ter, comma 1, lettera b), che riporta indicazioni al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici;

Visto il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 26 del regolamento (UE) 2017/745, secondo cui: «Allo scopo di facilitare il funzionamento della banca dati europea dei dispositivi medici (“Eudamed”) di cui all'art. 33, la Commissione fa in modo che una nomenclatura dei dispositivi medici riconosciuta a livello internazionale sia disponibile gratuitamente per i fabbricanti e per le altre persone fisiche o giuridiche che sono tenute a utilizzarla a norma del presente regolamento. La Commissione cerca inoltre di fare in modo che la nomenclatura sia disponibile gratuitamente anche per altri soggetti interessati, ove ciò sia ragionevolmente fattibile»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/



CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'art. 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53» e, in particolare, l'art. 14 relativo alla banca dati nazionale;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, il quale dispone che: «Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono essere determinati ulteriori rami della nomenclatura nazionale al fine di consentire l'aggregazione dei dispositivi medici in classi omogenee per le necessità del SSN, inclusa l'acquisizione dei dispositivi medici»;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, il quale prevede che, fino alla pubblicazione dell'avviso che dichiara la funzionalità di «Eudamed», continuino ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti applicativi di cui all'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, sulla registrazione delle persone responsabili dell'immissione in commercio;

Visto il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione;

Visto, in particolare, l'art. 23 del regolamento (UE) 2017/746, secondo cui: «Allo scopo di facilitare il funzionamento della banca dati europea dei dispositivi medici (“Eudamed”) di cui all'art. 33 del regolamento (UE) 2017/745, la Commissione fa in modo che una nomenclatura dei dispositivi medici riconosciuta a livello internazionale sia disponibile gratuitamente per i fabbricanti e per le altre persone fisiche o giuridiche che sono tenute a utilizzarla a norma del presente regolamento. La Commissione cerca inoltre di fare in modo che la nomenclatura sia disponibile gratuitamente anche per altri soggetti interessati, ove ciò sia ragionevolmente fattibile»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112, che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'art. 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53» e, in particolare, l'art. 11 relativo alla banca dati nazionale;

Visto, l'art. 12, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, secondo cui: «Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono essere determinati ulteriori rami della nomenclatura nazionale al fine di consentire

l'aggregazione dei dispositivi in classi omogenee per le necessità del Servizio sanitario nazionale, inclusa l'acquisizione dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*»;

Visto, altresì, l'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, il quale prevede che, fino alla pubblicazione dell'avviso che dichiara la funzionalità di «Eudamed», continuino ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto applicativo di cui all'art. 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante «Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*», sulla registrazione dei fabbricanti e dei dispositivi;

Considerato che il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici (MDCG), istituito ai sensi dell'art. 103 del regolamento (UE) 2017/745, svolge i compiti che gli sono attribuiti ai sensi dell'art. 105 del medesimo regolamento e dell'art. 99 del regolamento (UE) 2017/746;

Considerata, in particolare, la linea guida MDCG 2018-2 *Future EU medical device nomenclature*, nella quale il predetto gruppo di coordinamento per i dispositivi medici fornisce una descrizione dettagliata dei requisiti e dei criteri che la nomenclatura deve soddisfare in analogia alla classificazione nazionale dei dispositivi medici;

Tenuto conto della nomenclatura europea dei dispositivi medici (EMDN) quale sistema di classificazione che fornisce una nomenclatura *standard* per i dispositivi medici all'interno dell'Unione europea, sviluppata dalla Commissione europea a partire dalla Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), già in uso in alcuni Paesi europei;

Considerato che la Commissione europea ha incaricato il Ministero della salute italiano di sviluppare e mantenere la nomenclatura europea dei dispositivi medici (EMDN), attraverso un progetto cofinanziato dal programma *EU-4Health*, chiamato *Supporting the Maintenance of the European Medical Device Nomenclature* (SMEDDN);

Rilevata la necessità di attuare un nuovo sistema di governo anche attraverso la disponibilità di una nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro* che preveda, in coerenza con la nomenclatura prevista dai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, ulteriori livelli che identifichino in modo univoco gruppi di dispositivi che combinano diverse caratteristiche specifiche;

Visto l'art. 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, secondo cui: «In attuazione di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è progressivamente attuato un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici»;

Visto l'art. 1, comma 330, lettera b), della predetta legge n. 207 del 2024, il quale dispone che: «La Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Ministero della salute, con il coinvolgimento delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e il supporto del settore produttivo dei dispositivi medici, elabora la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, in sostituzione di quella prevista dal decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario



alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 16 marzo 2007 e la relativa transcodifica rispetto al citato decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007 e ai suoi successivi aggiornamenti. Nella nuova classificazione dei dispositivi medici il Ministero della salute persegue, in particolare, le seguenti finalità: analiticità dell'individuazione e della descrizione del dispositivo medico, univocità dell'individuazione del dispositivo medico, previsione di aggiornamento annuale della classificazione»;

Visto, altresì, il comma 330, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, secondo cui: «Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta entro il 30 giugno 2025 la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, che entra in vigore dal 1° gennaio 2026»;

Preso atto del coinvolgimento delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del supporto del settore produttivo dei dispositivi medici, per l'elaborazione e l'approvazione della nuova Classificazione nazionale dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diaognostici *in vitro* e dei relativi aggiornamenti;

Visto l'Accordo sancito nella seduta del 18 dicembre 2025 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 238/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Classificazione italiana dei dispositivi medici (CID)

1. È adottata la Classificazione italiana dei dispositivi medici (CID) di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, riferita ai dispositivi medici, ai prodotti di cui all'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 e ai dispositivi medico-diaognostici *in vitro*.

Art. 2.

Struttura

1. La CID ha una struttura alfanumerica ad albero i cui livelli sono costituiti da un codice e da una parte descrittiva (descrizione).

2. La CID recepisce principi e criteri della Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) e della *European medical device nomenclature* (EMDN) e identifica in modo univoco gruppi di dispositivi che combinano diverse caratteristiche specifiche.

3. I primi sette livelli della CID corrispondono alla EMDN.

4. La descrizione dei codici dei livelli delinea le caratteristiche specifiche dei dispositivi raggruppati nei medesimi livelli.

5. L'introduzione di ulteriori livelli è limitata ai casi in cui vi sia evidenza documentata della necessità di un nuovo livello.

6. L'introduzione di un ulteriore livello avviene nel rispetto della stabilità della struttura.

Art. 3.

Obiettivi

1. La CID rappresenta uno degli strumenti per l'attuazione di un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diaognostici *in vitro*.

2. La CID persegue i seguenti obiettivi:

a) l'uso efficiente e appropriato della tecnologia dei dispositivi, in particolare, nell'ambito delle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale;

b) il rafforzamento del monitoraggio dei consumi e della spesa;

c) il potenziamento della gestione clinica e l'ottimizzazione delle procedure di approvvigionamento da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

Aggiornamento

1. Le proposte di aggiornamento della CID che riguardano i livelli fino al settimo incluso sono valutate nell'ambito della procedura prevista per la EMDN.

2. Gli aggiornamenti della EMDN sono direttamente recepiti nella CID, che è adattata di conseguenza.

3. Le proposte di aggiornamento della CID a partire dall'ottavo livello sono approvate dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Ministero della salute, con il coinvolgimento delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e il supporto del settore produttivo dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diaognostici *in vitro*.

4. Gli aggiornamenti sono adottati annualmente con decreto del direttore generale della Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco e sono pubblicati sul portale istituzionale del Ministero della salute.

Art. 5.

Obblighi informativi

1. La CID è resa disponibile sul portale istituzionale del Ministero della salute dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


2. Le disposizioni in merito all'attribuzione del codice CID, a partire dall'ottavo livello, all'interno della banca dati nazionale prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 e dall'art. 11 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, sono stabilite con successivo decreto del Ministro della salute.

3. La CID è resa disponibile nella banca dati nazionale di cui al comma 2.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro della salute del 20 febbraio 2007, recante «Approvazione della Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)» e successive modificazioni, è abrogato dal 1° gennaio 2026.



Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le regioni e le provincie autonome, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, adottano ogni iniziativa volta a consentire la operatività della nuova classificazione sul proprio territorio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2025

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 51

AVVERTENZA:

Il decreto in versione integrale, comprensivo degli allegati, è disponibile al seguente link: <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2025&codLeg=110339&parte=1%20>

26A00710

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ricerca Educativa Servizio società cooperativa sociale in liquidazione siglabile R.E.S. S.C.S. in liquidazione oppure RES S.C.S. in liquidazione», in Cirié e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Ricerca Educativa Servizio società cooperativa sociale in liquidazione siglabile R.E.S. S.C.S. in liquidazione oppure RES S.C.S. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza della cooperativa in ragione di un patrimonio netto negativo pari a euro - 176.078,00 e dell'impossibilità dell'ente di far fronte alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'attivazione, da parte dei creditori non soddisfatti, delle procedure di escusione delle fidejussioni rilasciate all'ente committente dei servizi per inadempimenti di natura contrattuale e dal mancato pagamento del TFR ad un lavoratore;

Considerato che in data 18 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4, del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Ricerca Educativa Servizio società cooperativa sociale in liquidazione siglabile R.E.S. S.C.S. in liquidazione oppure RES S.C.S. in liquidazione», con sede in Cirié (TO) (codice fiscale 05845550010), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierluca Sella, nato a Casale Monferrato (AL) il 6 febbraio 1971 (codice fiscale SLLPLC71B-06B885S), ivi domiciliato in viale Montebello n. 1H.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00551

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Santa Anatolia - società cooperativa a responsabilità limitata», in Amandola e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Santa Anatolia - società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 27.660,00, si riscontra una massa debitoria di euro 206.284,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 150.754,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, da diversi solleciti di pagamento da parte di fornitori e da una cartella esattoriale per IRAP;


Considerato che in data 9 febbraio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4, del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Santa Anatolia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Amandola (FM) (codice fiscale 00451270441), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Alessandra Zamporlini, nata a Ancona (AN) il 6 maggio 1968 (codice fiscale ZMPLSN68E-46A271H), ivi domiciliata in corso Mazzini n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00552

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Prima 2000 società cooperativa sociale - in stato di insolvenza», in Iglesias e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'articolo 2545-terdecies codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 6 agosto 2025, n. 94/2025 del Tribunale di Cagliari, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Prima 2000 Società cooperativa sociale - in stato di insolvenza»;

Considerato che, ex articolo 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione generale cooperative italiane, Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;


Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla direzione generale Servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Prima 2000 società cooperativa sociale - In stato di insolvenza» con sede in Iglesias (SU) (codice fiscale 02739150924), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata Commissario liquidatore la dott.ssa Roberta Asuni, nata a Cagliari (CA) il 7 novembre 1970 (codice fiscale SNARRT70S47B354M), ivi domiciliata in via G.B. Tuveri, n. 12.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00553

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 4 febbraio 2026.

Giubileo 2025 - Intervento 134 - «Ponte dei congressi» - Attività tecnico-amministrative per la realizzazione dell'intervento. Determinazioni in merito. (Ordinanza n. 8/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, come modificato e integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito programma dettagliato);

Richiamato l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 e successive modificazioni e integrazioni, che dispone che il Commissario:

«a) coordina la realizzazione degli interventi ed azioni ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'articolo 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [Omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;»;

Visti, altresì:

la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;



il testo unico enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

la legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022, recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022» con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 61 a 68 dell'art. 9;

lo statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 con la quale il consiglio comunale ha approvato il nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

il regolamento del decentramento amministrativo, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;

la deliberazione di Assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale»;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione di giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni e integrazioni;

Premesso che:

con l'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 («Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione») sono state dettate norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale;

con decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono state dettate «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

in particolare, con l'art. 3 del citato decreto-legge, al fine di consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-

legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

Premesso altresì che:

ai sensi del predetto art. 3, del comma 2, lettera c), con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato finanziato, tra l'altro, l'intervento «Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada di Fiumicino e l'EUR» denominato «Ponte dei congressi, viabilità accessoria, sistemazione delle banchine del Tevere ed adeguamento del Ponte della Magliana» (di seguito, «Ponte dei congressi»);

la necessità di realizzare la nuova infrastruttura scaturiva dal fatto che il nodo «Ponte della Magliana - Viadotto della Magliana» presentava, e tuttora presenta, evidenti fenomeni di congestione di traffico nelle ore di punta della mattina e della sera, dovuti alla commistione tra i flussi di traffico aventi diverse destinazioni, a causa delle limitate dimensioni dei tronchi di scambio e delle corsie di immissozione e uscita, nonché ai raggi di curvatura abbondantemente sotto i minimi di norma per viabilità di questo tipo;


il nodo «Ponte della Magliana - Viadotto della Magliana costituisce, infatti, il tratto finale dell'autostrada Roma - Fiumicino, assolvendo anche la funzione di connessione tra la riva destra del Tevere (a cui afferiscono i flussi in transito sull'Autostrada Roma-Fiumicino, via della Magliana e Via Isacco Newton) e quelli della riva sinistra su cui insistono le diramazioni verso l'EUR, la Via C. Colombo, la Via del Mare-Via Ostiense e la Via Laurentina;

l'opera da realizzare, pertanto, prevedeva la realizzazione di un sistema infrastrutturale ad anello rotatorio che, utilizzando nel verso «entrante» (direzione Roma) il nuovo Ponte dei congressi e nel «verso uscente» (direzione Fiumicino) il ponte già esistente della Magliana, organizzato su quattro corsie a senso unico di marcia, con rimozione della barriera spartitraffico centrale, consentisse di garantire il generale miglioramento e la razionalizzazione dei rilevanti flussi veicolari;

l'anello rotatorio come prima rappresentato veniva realizzato attraverso la creazione di una nuova carreggiata stradale in direzione Roma, la riorganizzazione di parte delle carreggiate esistenti al fine di consentirne l'utilizzo a senso unico in direzione Fiumicino, la realizzazione di una serie di rampe di connessione tra le due carreggiate, e, infine, gli interventi di sistemazione di un tratto di Via della Magliana, di Via del Mare - Via Ostiense e dell'intersezione tra Viale Egeo/Via Oceano Pacifico/Via dell'Oceano Indiano.

Considerato che:

con decreto interministeriale n. 82 del 4 marzo 2015 («Individuazione dei finanziamenti, lett. c) art. 3, comma 2, decreto-legge n. 133/2014 - DGR 29 aprile 2015, n. 312 - validazione progetti») sono stati individuati i finanziamenti destinati all'opera di cui sopra, pari a 145



milioni di euro, le annualità di erogazione dello stanziamento e gli adempimenti temporali da rispettare alla data del 30 aprile 2015 e del 31 agosto 2015;

con l'art. 13-*quater*, comma 1, della legge n. 125 del 6 agosto 2015 di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è stato prorogato il termine di cantierabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al 31 ottobre 2015;

con successivo decreto interministeriale n. 426 del 13 settembre 2017 la copertura finanziaria per tale intervento è stata rideterminata in euro 144.200.000,00;

Roma Capitale ha inserito l'opera nel proprio piano triennale degli investimenti con il codice OP1900740001.

Atteso che:

il Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana di Roma Capitale, nell'ambito della predetta programmazione di Roma Capitale, ha avviato la progettazione del «Ponte dei congressi», inserita nel programma di opere pubbliche di cui alla legge n. 396/1990 con il codice c3.2.15.1;

per l'esame della progettazione definitiva dell'opera è stata a tal fine indetta e convocata la Conferenza di servizi, ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 14-*ter* della legge 10 agosto 2001, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni in data 27 febbraio 2015, successivamente conclusa con esito positivo, come risulta dalla determinazione dirigenziale del medesimo Dipartimento n. 1361 del 30 ottobre 2015;

Roma Capitale, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, sostituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni (Codice dei contratti pubblici), ha inteso avvalersi, nel frattempo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici per la realizzazione dell'opera;

in ragione della complessità dell'opera e al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed economicità, le parti hanno valutato l'opportunità di procedere, ai sensi dell'art. 194 del codice dei contratti, all'affidamento al contraente generale (QN 27201/2018; RA 18818/2018);

con la deliberazione della Giunta capitolina n. 305 del 22 settembre 2015, è stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Roma Capitale e il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna (di seguito «Provveditorato»), e, conseguentemente, in data 7 marzo 2016 si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione tra le parti;

l'art. 5 «Funzioni» della citata convenzione prevedeva che, nell'espletamento delle funzioni di stazione appaltante, il Provveditorato assolvesse, tra l'altro, all'attivazione e alla conclusione della procedura di accertamento della compatibilità urbanistica, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre, 1994, n. 383, propedeutica alla approvazione del progetto definitivo in argomento;

il Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana di Roma Capitale ha consegnato al Provveditorato la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, consistente nel progetto definitivo ottemperante alle prescrizioni ricevute in sede della sopra citata Conferenza di servizi;

il Provveditorato interregionale ha avviato la procedura sopracitata convocando apposita Conferenza di servizi per il giorno 19 aprile 2016;

nell'ambito della citata Conferenza, svoltasi in più sedute al fine di acquisire tutti i necessari pareri finalizzati al predetto accertamento della compatibilità urbanistica dell'opera, ai fini dell'espressione del parere di competenza di Roma Capitale, è stata convocata, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, una specifica Conferenza di servizi interna, conclusasi con il verbale in data 28 settembre 2016, corredata dalla relazione integrativa in data 5 maggio 2017;

alla luce della conclusione della Conferenza di servizi interna in merito alle tematiche della viabilità, e in esito, altresì, alle prescrizioni contenute nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con il voto n. 59/2016 reso nella seduta dell'assemblea generale del 15 dicembre 2016, sono state apportate al progetto definitivo le conseguenti integrazioni e modifiche, funzionali all'accertamento della sua compatibilità urbanistica ai fini della localizzazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994;

con deliberazione n. 38 del 10 aprile 2018, l'Assemblea capitolina ha autorizzato il sindaco ad esprimere parere favorevole in sede di Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in merito alla localizzazione del progetto definitivo dell'intervento: «Realizzazione Ponte dei congressi, viabilità accessoria e sistemazione banchina del Tevere e adeguamento Ponte della Magliana», in variante al P.R.G. vigente, definita negli elaborati progettuali come sopra integrati e modificati;

sulle risultanze dei pareri favorevoli prevalenti acquisiti nel corso delle sedute della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 5, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, il provveditore alle opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna (di seguito «provveditore»), competente in ordine alla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, con determinazione n. 547 del 4 dicembre 2020 ha dichiarato la conclusione positiva del promosso procedimento di Conferenza dei servizi, relativamente al progetto definitivo concernente i lavori relativi al «Legge n. 396/1990 - Intervento per Roma Capitale della Repubblica - Progetto definitivo relativo all'intervento cod. c3.2.15.1 «Realizzazione Ponte dei congressi, viabilità accessoria e sistemazione banchina del Tevere e adeguamento Ponte della Magliana»»;

con lo stesso provvedimento in data 4 dicembre 2020 ha dichiarato, altresì, sulla scorta degli atti esaminati e dei pareri favorevoli acquisiti, perfezionata l'intesa per la localizzazione e realizzazione dell'opera indicata in oggetto,



ed ha, inoltre, autorizzato il relativo progetto definitivo, dichiarando, al contempo, la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, apposto il vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate, anche in via temporanea, dalla realizzazione dell'opera di cui al piano particolare aggiornato allegato al progetto definitivo di cui trattasi, ai sensi e per gli affetti dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che:

il progetto definitivo dell'opera in argomento, così come approvato con la determinazione del provveditore n. 547/2020, è stato oggetto del rapporto di verifica e della successiva validazione da parte del responsabile unico del procedimento avvenuta in data 31 maggio 2021;

il progetto in questione, come risultante dalla validazione, comportava una spesa superiore al complesso delle risorse economiche apposte per il finanziamento dell'opera, come risulta dal quadro tecnico economico;

al fine di garantire la copertura economica completa delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera, come risultanti dal quadro tecnico economico del progetto definitivo validato, con deliberazione n. 173 del 30 luglio 2021, la Giunta Capitolina provvedeva a stanziare ulteriori 28.000.000,00 di euro, con accensione di apposito indebitamento, oltre a 144.200.000,00 di euro di cui al finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire dunque la piena copertura delle risorse finanziarie necessarie per l'approvazione del progetto e l'indizione della gara da parte del Provveditorato, nella funzione di stazione appaltante;

in data 19 novembre 2021, il provveditore, con propria determinazione recante il protocollo 39971, disponeva l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato «Ponte dei congressi», stabilendo, contestualmente, l'autorizzazione all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori al contraente generale, ai sensi degli articoli 194 e 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, con le procedure di cui all'art. 60 dello stesso decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera - alla cui mera autorizzazione si era provveduto con il precedente provvedimento del provveditore n. 547/2020 - veniva anche disposta, seppure in forma implicita, a norma dell'articolo 12 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in oggetto che, pertanto, ha acquistato piena efficacia dalla data della sopra richiamata determinazione prot. 39971 del 19 novembre 2021;

il bando di gara per l'affidamento dei lavori per l'opera in questione è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie speciale n. 238 in data 8 dicembre 2021;

con nota protocollo 3679 in data 2 febbraio 2022, il Provveditorato comunicava che la procedura di gara per l'affidamento dei lavori per il Ponte dei congressi era andata deserta;

Rilevato che:

le rilevanti attività tecnico-amministrative necessarie per la realizzazione di un'opera strategica per la città di Roma, ma di grande complessità hanno suggerito l'inserimento dell'opera nella programmazione degli interventi da realizzare in previsione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

a tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, l'intervento denominato «Ponte dei congressi» con identificativo 134 è stato inserito nell'ambito del Programma dettagliato degli interventi previsti per il Giubileo 2025, con Roma Capitale in veste di amministrazione proponente e soggetto attuatore e un importo complessivo dell'intervento pari ad euro 180.840.000,00, dei quali euro 8.640.000,00 provenienti dai finanziamenti *ex legge* 30 dicembre 2021, n. 234 ed euro 172.200.000,00 provenienti dal finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'integrazione prevista sul bilancio di Roma Capitale;

con l'inserimento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'opera nel programma giubilare, si è anche inteso unificare il progetto infrastrutturale e quello ambientale in un unico intervento integrato volto a recuperare un luogo potenzialmente pregiato, ma sino ad oggi emarginato e costituito dalle banchine del Tevere, nel tratto compreso tra il Ponte della Magliana ed il nuovo Ponte dei congressi;

l'intervento, come da scheda giubilare descrittiva, comprende infatti:

1. realizzazione del nuovo sistema infrastrutturale stradale;
2. miglioramenti/adeguamenti alle viabilità poste in adiacenza al nuovo sistema infrastrutturale;
3. realizzazione di un nuovo sistema ciclopedenale;
4. realizzazione del nuovo Parco fluviale del Tevere tra il Ponte della Magliana ed il nuovo Ponte dei congressi,

in seguito, anche in considerazione della necessità di affidare ad un soggetto attuatore che disponesse delle capacità tecniche e operative adeguate alla realizzazione di un'opera stradale complessa, soggetta, peraltro, proprio nel periodo coeve e successivo all'indizione della gara come sopra indetta dal Provveditorato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, la funzione di soggetto attuatore dell'intervento è stata assegnata ad ANAS S.p.a.;

contestualmente alla modifica del soggetto attuatore dell'intervento, con lo stesso provvedimento della Presidenza del Consiglio in data 11 giugno 2024, si è provveduto, attraverso un ulteriore indebitamento di Roma Capitale, a potenziare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'opera, che vengono fissate in euro 298.230.427,97, al fine di far fronte, non solo ad una oggettiva carenza delle risorse finanziarie definite nel quadro economico dell'intervento ed emerse all'esito delle gare svolte, ma anche per far fronte al sensibile incremento dei prezzi delle materie prime e dei materiali, che hanno determinato un conseguente aumento dei prezziari di riferimento;



in data 20 giugno 2025 è stata sottoscritta la convenzione fra Roma Capitale e Anas S.p.a. finalizzata anche a rimuovere, ove possibile, ogni impedimento e/o risolvere criticità e condividere soluzioni finali utili alla tempestiva esecuzione dell'intervento;

la società Anas, in data 27 giugno 2025, ha indetto la gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la realizzazione dell'opera, le cui procedure di affidamento sono tuttora pendenti e si concluderanno nel corso del primo semestre 2026;

Rilevato, altresì, che:

sotto il profilo delle attività tecnico-amministrative finalizzate all'esproprio di alcune aree interessate alla realizzazione dell'opera, nei confronti dei proprietari interessati, di cui al Piano particolare di esproprio allegato al progetto definitivo in argomento, sono stati effettuati, ai sensi degli articoli 11 e 16 del testo unico «Disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 327 in data 8 giugno 2001, gli adempimenti di notifica dell'avvio del procedimento di esproprio con avvisi appositamente pubblicati su quotidiano nazionale in data 1° giugno 2016, 22 ottobre 2016 e 18 agosto 2017;

per le complessive diciannove osservazioni pervenute alla U.O. espropri di Roma Capitale nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, Roma Capitale ha prodotto un elaborato, parte integrante del provvedimento approvato dal provveditore alle opere pubbliche con la determinazione n. 547/2020, contenente un giudizio sintetico motivato di ammissibilità, parziale ammissibilità, non ammissibilità e non pertinenza delle osservazioni pervenute;

con il provvedimento del provveditore n. 547 in data 20 dicembre 2020, sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera, è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, che, come previsto dal comma 1 dell'articolo 10 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, diviene efficace con l'atto di approvazione della variante urbanistica necessaria alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento, approvazione contenuta nella sopra richiamata determinazione;

Considerato, inoltre, che:

le complesse attività tecnico-amministrative di esproprio sopra sommariamente riportate debbono trovare sbocco nell'emissione del decreto di esproprio che, a norma del comma 4 dell'articolo 13 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, deve essere emesso, in caso di mancata espressa determinazione del termine di cui al comma 3, entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera;

che pertanto, nel caso di specie il decreto di esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera deve essere emesso entro il 18 novembre 2021;

la complessa fase tecnica ed amministrativa di progettazione dell'intervento, la definizione delle intese per la localizzazione e la variante urbanistica, un articolato quantitativo di aree da espropriare hanno consentito di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori

solo nel 2022, e hanno comportato la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie, divenute disponibili concretamente solo nel 2025 con l'inserimento dell'opera nella programmazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

considerata l'attualità della efficacia della pubblica utilità dell'opera, questo insieme di giustificate ragioni, comportano, ai fini della salvaguardia dell'opera pubblica, la necessità di disporre, a norma del comma 5 dell'articolo 13 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, una proroga del termine per l'emissione del decreto di esproprio per un periodo di ulteriori due anni, al fine di impedire, anche potenzialmente, che la mancata conclusione delle attività di esproprio necessarie impedisca la realizzazione dell'opera nei tempi previsti dalla scheda di approvazione dell'intervento giubilare ID 134 contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024;

sempre sotto il profilo della compiutezza delle attività di esproprio nei termini compatibili con la realizzazione dell'intervento, appare utile, integrando il testo della convenzione sottoscritta con Roma Capitale in data 20 giugno 2025 e ferma restando la titolarità del potere espropriativo per Roma Capitale stessa, delegare il potere di autorità espropriante ad ANAS S.p.a., che possiede una ampia e comprovata esperienza in materia, tutte le attività che si rendessero necessarie ed anche strumentali all'esercizio della funzione espropriativa, ai sensi del citato T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;


è necessario, pertanto, integrare il summenzionato testo convenzionale con l'articolo 6-bis, il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, autorizzando al contempo Roma Capitale a sottoscriverlo unitamente ad Anas S.p.a. in *addendum* alla convenzione già sottoscritta;

Ritenuto per quanto sopra rappresentato, in ragione della necessità di garantire la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, assicurando il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali, e rimuovendo, anche preventivamente, ostacoli di natura tecnica e amministrativa che potessero rallentare o inficiarne l'esecuzione, è necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni e integrazioni:

la proroga di due anni del termine per l'emissione del decreto di esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'intervento ID 134 «Ponte dei congressi», come previsto dal comma 5 dell'articolo 13 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

la delega ad ANAS S.p.a. tutte le attività che si rendessero necessarie ed anche strumentali all'esercizio della funzione espropriativa, ai sensi del citato T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, autorizzando Roma Capitale a sottoscrivere apposito *addendum* alla convenzione sottoscritta con ANAS S.p.a. in data 20 giugno 2025, con l'inserimento dell'articolo 6-bis il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*:



Ordina:

con i poteri di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni:

1) in deroga al comma 2 dell'articolo 48 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e integrazioni, di disporre, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, per le attività di esproprio riguardanti l'intervento Id n. 134 «Ponte dei congressi», la proroga di due anni, e quindi al 18 novembre 2028, del termine per l'emissione del decreto di esproprio;

2) in deroga al comma 2 dell'articolo 48 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e integrazioni, di conferire la funzione di autorità espropriante ad ANAS S.p.a., con delega rispetto a tutte le attività che si rendessero necessarie ed anche strumentali all'esercizio della funzione espropriativa, ai sensi del citato T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ai fini della realizzazione dell'intervento ID n. 134 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 denominato «Ponte dei congressi», autorizzando Roma Capitale a sottoscrivere apposito *addendum* alla convenzione sottoscritta con ANAS S.p.a. in data 20 giugno 2025, con l'inserimento dell'articolo 6-bis, il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

3) la trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni e integrazioni;

4) la trasmissione del presente provvedimento a Roma Capitale ed a ANAS S.p.a., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

5) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni e integrazioni.

Roma, 4 febbraio 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo
GUALTIERI*

AVVERTENZA:

L' allegato richiamato nell' ordinanza commissariale n. 8/2026 è stato pubblicato sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025, consultabile all'indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

26A00656

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 febbraio 2026.

Esclusione del medicinale «Skyclarys», a base di omavioxolone, dall'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/96 per il trattamento dell'atassia di Friedreich negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a sedici anni. (Determina n. 120/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pub-

blici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del far-



maco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi è nominato direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648 e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000, con *errata-corrigere* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medi-

cinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA n. 186/2024 del 5 luglio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 160 del 10 luglio 2024, relativa all'inserimento del medicinale «*Skyclarys*», a base di omaveloxolone, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dell'atassia di Friedreich negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a sedici anni;

Vista la determina AIFA n. 106/2026 del 28 gennaio 2026, pubblicata sul portale «*TrovaNormeFarmaco*» in data 30 gennaio 2026, come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2026, avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», relativa al rispettivo regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «*Skyclarys*» (omaveloxone) - A.I.C. 050973015/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H;

Rilevato che l'indicazione autorizzata per il medicinale «*Skyclarys*» (omaveloxone) è sovrapponibile con quella del medicinale «*Skyclarys*», a base di omaveloxolone, inserito negli elenchi di cui alla legge n. 648/1996;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'esclusione del medicinale «*Skyclarys*», a base di omaveloxolone, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dell'atassia di Friedreich negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a sedici anni;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale SKYCLARYS, a base di omaveloxolone, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dell'atassia di Friedreich negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a sedici anni.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2026

Il Presidente: NISTICO

26A00667



TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 299 del 27 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 13 febbraio 2026, n. 18 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emersione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 e per il loro eventuale abbinamento

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. In ragione del prolungamento delle operazioni di votazione di cui al comma 1, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lettere a) e c), della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni.

3. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.

4. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e di un turno di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì.

4-bis. *In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per i referendum relativamente ai compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ferme restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni amministrative.*

5. *In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 6.117.690 euro per l'anno 2026. Ai conseguenti oneri, pari a 6.117.690 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 6.107.690 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 399 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2014», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2013:

«399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lu-



nedi successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera *c*), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».

— Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante: «Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 24 aprile 1976:

«Art. 9. — Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenzi e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 recante: «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1980:

«Art. 1. — 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfattario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfattario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfattario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».

— Si riporta il testo dell'art. 138 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 138. — Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.».

Art. 1 - bis

Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2026 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista

1. Limitatamente all'anno 2026, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000:

«Art. 71 (Elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti). — 1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.



3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista suc-

cessivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

26A00792

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide e Timololo Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 45/2026 del 29 gennaio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Variazione tipo II C.I.4: aggiornamento del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con il *Company Core Data Sheet* (CCDS),

per il medicinale DORZOLAMIDE E TIMOLOLO MYLAN GENERICS (A.I.C. n. 040792).

Confezioni:

040792018 «20 mg/ml + 5 mg/ml soluzione collirio» 1 flacone in MDPE da 5 ml;

040792020 «20 mg/ml + 5 mg/ml soluzione collirio» 3 flaconi in MDPE da 5 ml;

040792032 «20 mg/ml + 5 mg/ml soluzione collirio» 6 flaconi in MDPE da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, Italia.

Codice pratica: VC2/2024/554.

Procedura europea: AT/H/1033/001/II/025.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, corretto ed approvato, è allegato alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A00647



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sucrate»

Estratto determina AAM/PPA n. 48/2026 del 29 gennaio 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione numero A.I.C.: è autorizzato il seguente grouping n. 2 tipo B.II.e.5.a.2:

modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito; a) modifica del numero di unità (compresse, fiale, ecc.) in una confezione; 2. modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate,

per il medicinale SUCRATE che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«1 g/5 ml gel orale» 7 bustine in PET/AL/PE da 5 ml - A.I.C. 025652064 (base 10), OSGUV0 (base 32);

«1 g/5 ml gel orale» 14 bustine in PET/AL/PE DA 5 ml - A.I.C. 025652076 (base 10), OSGUVD (base 32).

Principio attivo: sucralfato gel (pari al sucralfato).

Codice pratica: N1B/2025/1234.

Titolare A.I.C.: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lipharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Licinio n. 11 - 22036 Erba (CO), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A00648

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gloros»

Estratto determina AAM/PPA n. 49/2026 del 29 gennaio 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione numero A.I.C.: è autorizzato il seguente grouping n. 2 tipo B.II.e.5.a.2:

modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito; a) modifica del numero di unità (compresse, fiale, ecc.) in una confezione; 2. modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate,

per il medicinale GLOROS che comporta l'immissione in commercio della seguente confezione, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«80 mg granulato effervescente» 20 bustine in carta/PE/AL/PE - A.I.C. n. 034924 047 (base 10), 119TJH (base 32).

Principio attivo: ferro uguale a 80 mg.

Codice pratica: N1B/2025/1222.

Titolare A.I.C.: Elleva Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Francesco n. 5/7 - 80034 Marigliano (NA), codice fiscale n. 07894201214.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A00649

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di immoglobulina umana normale, «Globiga».

Estratto determina AAM/PPA n. 64/2026 del 4 febbraio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.2, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per inserimento dei risultati dello studio pivotal NGAM-08 relativo al trattamento della CIDP relativamente al medicinale GLOBIGA.

Confezioni A.I.C. n.:

044187019 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1 g;


044187021 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2,5 g;

044187033 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 5 g;

044187045 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 6 g;

044187058 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 10 g;

044187060 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 3 flaconi in vetro da 10 g;



044187072 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 20 g;

044187084 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 3 flaconi in vetro da 20 g;

044187096 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 30 g.

Codice di procedura europea: DE/H/1948/001/II/045.

Codice pratica: VC2/2025/220.

Titolare A.I.C.: Octapharma Italy S.p.a. (codice fiscale 01887000501) con sede legale e domicilio fiscale in via Cisanello n. 145, 56100, Pisa, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00650

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefepime, «Cepimex».

Estratto determina AAM/PPA n. 66/2026 del 4 febbraio 2026

Si autorizza il seguente *grouping* di variazione tipo II costituito da:

una variazione tipo II B.II.b.1.z), sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - altra variazione;

una variazione tipo IB B.III.1.a)3, presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla Farmacopea europea: certificato di conformità alla monografia corrispondente della Farmacopea europea - nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante (sostituzione o aggiunta);

una variazione tipo IA B.II.a.3.b.1), modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - altri eccipienti - gli adattamenti di scarsa rilevanza della composizione quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti;

una variazione tipo II B.II.d.1.z), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - altra variazione;

due variazioni tipo IB B.II.d.2.d), modifica della procedura di prova del prodotto finito - altre modifiche di una procedura di prova (compresa sostituzione o aggiunte);

una variazione tipo IA B.II.d.1.d), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante);

una variazione tipo II B.II.e.1.b.2), modifica del confezionamento primario del prodotto finito - modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore - medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici;

conseguente modifica del paragrafo 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto,

relativamente al medicinale: CEPIMEX.

Confezione: A.I.C. n. 028900025 - «1000 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml.

Codice pratica: VN2/2025/54.

Titolare A.I.C.: Bruno Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 05038691001), con sede legale e domicilio fiscale in via Delle Ande n. 15 - 00144 Roma, Italia.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


26A00651

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di menotropina, «Meropur».

Estratto determina AAM/PPA n. 67/2026 del 4 febbraio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

un *grouping* di variazione tipo II composto da: una variazione tipo II B.I.z) e due variazioni tipo II B.I.a.2.c): aggiunta di una fase di purificazione mediante cromatografia ad esclusione dimensionale (SEC) al fine di ridurre le forme ad alto peso molecolare (HMW), possibilità di bilanciare il rapporto di bioattività tra ormone follicolo-



stimolante (FSH) e ormone luteinizante (LH) a circa 1:1 con gondotropina corionica umana altamente purificata (hCG-HP) derivata da urina di donne in gravidanza, conseguente revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette,

relativamente al medicinale: MEROPUR (A.I.C. n. 036749) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: DK/H/xxxx/WS/323.

Codice pratica: VC2/2025/82.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a., (codice fiscale 07676940153) con sede legale e domicilio fiscale in via Carlo Imbonati n. 18 - 20159 Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00652

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di reboxetina, «Edronax».

Estratto determina AAM/PPA n. 68/2026 del 4 febbraio 2026

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.1.b.1) con la conseguente immissione in commercio del medicinale EDRONAX nella confezione di seguito indicata:

confezioni:

«4 mg compresse» - 20 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 033632050 (base 10) 102CTL (base 32);

«4 mg compresse» - 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 033632062 (BASE 10) 102CTY (BASE 32);

principio attivo: reboxetine methanesulfonate.

Modifica dei paragrafi 6.4, 6.5, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

Viene inoltre modificata, al paragrafo 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, la descrizione delle confezioni attualmente autorizzate

da:

A.I.C. numeri:

033632011 - 20 compresse 4 mg;

033632023 - 60 compresse 4 mg;

a:

A.I.C. numeri:

033632011 - «4 mg compresse» - 20 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC;

033632023 - «4 mg compresse» - 60 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato (all. 1) alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: C1B/2024/2536.

Codice di procedura europea: SE/H/xxxx/WS/726.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100, Latina, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni autorizzate all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni autorizzate all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00653

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cloramfenicolo, «Visiocetina».

Estratto determina AAM/PPA n. 71/2026 del 4 febbraio 2026

Si autorizza la seguente variazione: tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 6.5, 7, 8 e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette per aggiornamento delle informazioni di sicurezza in linea con i dati di letteratura correnti e con le segnalazioni *post marketing*, ade-



guamento alla versione corrente dell'*annex 1* del QRD (qrd-product-information-annotated-template-english-version-10.4_en, 02/2024) e modifiche editoriali

relativamente al medicinale VISIOCETINA (A.I.C. n. 012336020).

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione della confezione sopra indicata secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea

da:

A.I.C. n. 012336020 - «1% unguento oftalmico» - tubo da 5 g

a:

A.I.C. n. 012336020 - «10 mg/g unguento oftalmico» - 1 tubo da 5 g in AL.

Codice pratica: VN2/2025/106.

Titolare A.I.C.: Omnidvision Italia S.r.l. (codice fiscale 10842790965), con sede legale e domicilio fiscale in via Montefeltro 6, 20156, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00654

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Dr. Reddy's».

Con la determina n. aRM - 19/2026 - 2551 del 6 febbraio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dr. Reddy's S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SILDENAFIL DR. REDDY'S.

Confezioni:

045406016 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 (90 x 1) compresse in blister AL/PVC/PVDC;

045406028 - «20 mg compresse rivestite con film» 300 (3 x 100) compresse in blister AL/PVC/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00655

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 12 febbraio 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Disposizioni per la prevenzione e il contrasto degli atti di bullismo».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede dello studio legale dell'avv. Pia Perricci sito in Pesaro - via Adige n. 34 - pec: piaperricci@pec.ordineavvocatipesaro.it

26A00747

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 30 gennaio 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Giorgio Maria Zamperetti, console onorario del Regno del Belgio in Milano.

26A00644

Rilascio di *exequatur*

In data 3 febbraio 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Giuseppe Lettieri, Console onorario della Repubblica d'Albania, in Napoli.

26A00645

Rilascio di *exequatur*

In data 3 febbraio 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Alfredo Sassi, Console onorario della Repubblica di Lettonia, in Milano.

26A00646



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

Cancellazione dell'iscrizione di taluni prodotti in titolo alla società SEI EPC Italia S.p.a. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che a seguito del decreto direttoriale del 31 dicembre 2025, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emana il seguente avviso:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore	Avviso
EPCBOOST A	1Aa 2213	SEI				Cancellazione dell'iscrizione dall'elenco del prodotto in titolo alla Società SEI EPC Italia S.p.a.
Renforcateur EPCCORD-B	1Aa 2220	SEI				Cancellazione dell'iscrizione dall'elenco del prodotto in titolo alla Società SEI EPC Italia S.p.a.
Renforcateur EPC-BOOST A 150	1Aa 2221	SEI				Cancellazione dell'iscrizione dall'elenco del prodotto in titolo alla Società SEI EPC Italia S.p.a.
Renforcateur EPC-BOOST A 250	1Aa 2222	SEI				Cancellazione dell'iscrizione dall'elenco del prodotto in titolo alla Società SEI EPC Italia S.p.a.
Booster EPCBO-OST T	1Aa 2229	SEI				Cancellazione dell'iscrizione dall'elenco del prodotto in titolo alla Società SEI EPC Italia S.p.a.

Il decreto direttoriale del 31 dicembre 2025 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, c. 1 del citato decreto direttoriale, sono pubblicati all'indirizzo web: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-explosivi/>

26A00700

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 26 gennaio 2026**


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1836
Yen	182,52
Corona ceca	24,251
Corona danese	7,4678
Lira Sterlina	0,8675
Fiorino ungherese	381,85
Zloty polacco	4,2085
Nuovo leu romeno	5,0965
Corona svedese	10,6265
Franco svizzero	0,9223
Corona islandese	145,4
Corona norvegese	11,6015
Rublo russo	-

Lira turca	51,3402
Dollaro australiano.....	1,7133
Real brasiliano	6,2569
Dollaro canadese	1,623
Yuan cinese	8,2312
Dollaro di Hong Kong.....	9,2289
Rupia indonesiana	19857,61
Shekel israeliano	3,7118
Rupia indiana	108,6115
Won sudcoreano.....	1713,58
Peso messicano	20,5826
Ringgit malese	4,6936
Dollaro neozelandese.....	1,9877
Peso filippino.....	70,017
Dollaro di Singapore	1,5044
Baht tailandese.....	36,869
Rand sudafricano	19,0243

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A00639



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 27 gennaio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1929
Yen	182,92
Corona ceca	24,267
Corona danese	7,4677
Lira Sterlina	0,8683
Fiorino ungherese	380,6
Zloty polacco	4,2023
Nuovo leu romeno	5,0965
Corona svedese	10,582
Franco svizzero	0,9197
Corona islandese	145,2
Corona norvegese	11,567
Rublo russo	-
Lira turca	51,7761
Dollaro australiano	1,7167
Real brasiliiano	6,2692
Dollaro canadese	1,6316
Yuan cinese	8,2964
Dollaro di Hong Kong	9,3046
Rupia indonesiana	19940
Shekel israeliano	3,7012
Rupia indiana	109,288
Won sudcoreano	1719,21
Peso messicano	20,6353
Ringgit malese	4,7149
Dollaro neozelandese	1,9907
Peso filippino	70,434
Dollaro di Singapore	1,5096
Baht tailandese	37,022
Rand sudafricano	19,0714

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 28 gennaio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1974
Yen	182,76
Corona ceca	24,294
Corona danese	7,4666
Lira Sterlina	0,8685
Fiorino ungherese	380,9
Zloty polacco	4,2028
Nuovo leu romeno	5,0965
Corona svedese	10,5885
Franco svizzero	0,9188
Corona islandese	145
Corona norvegese	11,523
Rublo russo	-
Lira turca	51,9846
Dollaro australiano	1,7107
Real brasiliiano	6,1949
Dollaro canadese	1,6242
Yuan cinese	8,3176
Dollaro di Hong Kong	9,3415
Rupia indonesiana	20047
Shekel israeliano	3,7023
Rupia indiana	110,093
Won sudcoreano	1710,88
Peso messicano	20,5413
Ringgit malese	4,6926
Dollaro neozelandese	1,9859
Peso filippino	70,353
Dollaro di Singapore	1,5108
Baht tailandese	37,251
Rand sudafricano	19,0178

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A00640

26A00641



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 29 gennaio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1968
Yen	183,48
Corona ceca	24,335
Corona danese	7,4668
Lira Sterlina	0,8662
Fiorino ungherese	380,73
Zloty polacco	4,2033
Nuovo leu romeno	5,0965
Corona svedese	10,5645
Franco svizzero	0,9182
Corona islandese	144,8
Corona norvegese	11,418
Rublo russo	0,00
Lira turca	51,9709
Dollaro australiano	1,6935
Real brasiliano	6,2011
Dollaro canadese	1,6186
Yuan cinese	8,3132
Dollaro di Hong Kong	9,3407
Rupia indonesiana	20085
Shekel israeliano	3,6831
Rupia indiana	110,007
Won sudcoreano	1712,42
Peso messicano	20,5261
Ringgit malese	4,7004
Dollaro neozelandese	1,9689
Peso filippino	70,606
Dollaro di Singapore	1,5128
Baht tailandese	37,34
Rand sudafricano	18,7584

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A00642

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 30 gennaio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1919
Yen	183,59
Corona ceca	24,325
Corona danese	7,4674
Lira Sterlina	0,8662
Fiorino ungherese	380,7
Zloty polacco	4,2073
Nuovo leu romeno	5,0964
Corona svedese	10,5205
Franco svizzero	0,9157
Corona islandese	145,2
Corona norvegese	11,3885
Rublo russo	0,00
Lira turca	51,8324
Dollaro australiano	1,7001
Real brasiliano	6,2233
Dollaro canadese	1,612
Yuan cinese	8,2834
Dollaro di Hong Kong	9,3067
Rupia indonesiana	20010
Shekel israeliano	3,6799
Rupia indiana	109,5825
Won sudcoreano	1719,47
Peso messicano	20,5979
Ringgit malese	4,7044
Dollaro neozelandese	1,966
Peso filippino	70,211
Dollaro di Singapore	1,5111
Baht tailandese	37,455
Rand sudafricano	18,9906

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A00643

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-036) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

<i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i>	- annuale	€	86,72
<i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i>	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 2 1 3 *

€ 1,00

